

## **Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5**

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18  
(Disciplina dell'apprendistato).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto  
dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella stessa legge regionale in materia di apprendistato professionalizzante secondo le competenze attribuite alla Regione dall'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti la reale possibilità di usufruire di attività di formazione formale che siano efficaci e adeguate alle esigenze di crescita professionale della persona e alle esigenze di professionalità delle imprese.

3. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo e attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato.

Art. 2  
(Azioni di sistema)

1. Sono previsti, con il coordinamento della Regione, i seguenti interventi per le attività di sistema:

a) dispositivi formativi a supporto della formazione degli apprendisti, dei formatori e dei tutor aziendali;

b) promozione del Catalogo dei soggetti erogatori e del Repertorio regionale dei profili formativi;

c) monitoraggio e valutazione delle attività formative;

d) iniziative di informazione ed animazione sul territorio.

### Art. 3

(Comitato per l'apprendistato professionalizzante)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della l.r. 18/2007, istituisce il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, composto da:

a) l'assessore competente in materia di lavoro o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

d) un rappresentante della Provincia di Perugia;

e) un rappresentante della Provincia di Terni.

2. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

3. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, sede unica di concertazione

sulle materie previste dalla l.r. 18/2007, svolge anche le seguenti funzioni:

a) esamina le proposte di aggiornamento ed integrazione dei profili formativi di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2007;

b) collabora con le strutture regionali competenti alle azioni di monitoraggio qualitative e di valutazione su efficacia ed efficienza delle azioni formative, finalizzate alla conoscenza delle dinamiche del sistema a livello regionale/provinciale;

c) collabora con le strutture regionali competenti ai processi decisionali in ordine alle priorità di intervento e alle azioni di innovazione e miglioramento da intraprendere.

4. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni due mesi.

5. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato per l'apprendistato professionalizzante sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di lavoro.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

#### Art. 4

(Durata della formazione formale)

1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato in un monte ore di formazione formale di almeno centoventi ore per anno, finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

2. L'apprendista è tenuto a partecipare in orario di lavoro e per l'intera durata alle iniziative di formazione formale previste, in relazione al profilo formativo di riferimento, nel piano formativo individuale; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente documentate.

3. L'apprendista che si è assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente programmate, fino al raggiungimento della quota di formazione normativa e contrattualmente prevista.

4. In mancanza di iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione formale per almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal piano formativo individuale.

#### Art. 5 (Profilo formativo)

1. Il profilo formativo di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2007 contiene:

a) titolo del gruppo della figura professionale;

b) identificazione delle competenze di base e trasversali;

c) identificazione delle competenze tecnico-professionali;

d) standard minimi formativi (contenuti, metodologie didattiche, durata, metodologie di valutazione).

2. Gli standard minimi formativi per la sicurezza in apprendistato sono relativi alle competenze di base e trasversali.

3. Per gli standard relativi alle competenze tecnico professionali si fa riferimento a quelli contenuti nel Protocollo d'intesa di cui alla delibera della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 790 sugli standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Le unità formative previste per la sicurezza devono essere erogate nell'ambito del periodo iniziale del rapporto di lavoro.

5. I profili formativi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2007.

#### Art. 6

##### (Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2007 è redatto secondo il modello previsto dalla contrattazione collettiva o, in assenza, secondo il modello Allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento. Il piano formativo individuale è trasmesso al Centro per l'impiego competente per territorio con le modalità di cui all'articolo 12.

#### Art. 7

##### (Soggetti preposti alla erogazione della formazione formale)

1. La formazione formale di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 18/2007 è delineata nel piano

formativo individuale ed erogata all'apprendista da:

a) organismi pubblici o privati iscritti nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 10 della l.r. 18/2007;

b) aziende in possesso della capacità formativa di cui all'articolo 9.

2. La formazione dei tutor aziendali è realizzata dai soggetti di cui al comma 1, lettera a).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), sono gli organismi formativi accreditati dalla Regione per la macrotipologia formazione continua e permanente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa;

b) raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;

c) esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.

#### Art. 8

(Iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato)

1. La Regione predispone ed emana apposito bando aperto per l'iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 10 della l.r. 18/2007 e per gli eventuali successivi aggiornamenti, rivolto agli organismi formativi

accreditati per la formazione continua e permanente dall'amministrazione regionale stessa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 3.

2. L'iscrizione al Catalogo di cui al comma 1 e gli eventuali aggiornamenti successivi avvengono con cadenza trimestrale.

3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) trasmettono la richiesta di iscrizione al Catalogo alla struttura regionale competente in materia di lavoro mediante la compilazione di un apposito modello predisposto nel quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti ed indicano i settori e i profili formativi per i quali si candidano al fine dell'erogazione della formazione formale.

4. Gli organismi pubblici o privati che non sono in possesso dell'esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti, al fine della presentazione dei progetti quadro di cui all'articolo 13, possono far parte di un raggruppamento in ATI con soggetti iscritti nel Catalogo di cui al comma 1, a condizione che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti all'articolo 7, comma 3.

5. La Regione promuove azioni di diffusione e conoscenza del Catalogo regionale di cui al comma 1, in particolare nei confronti di associazioni dei datori e prestatori di lavoro, ordini e categorie professionali ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, in attesa della completa implementazione del sistema informativo relativo all'apprendistato a seguito del quale il Catalogo stesso sarà



disponibile on line sul sito istituzionale della Regione.

6. I soggetti formativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) sono responsabili del percorso di erogazione della formazione formale, strutturato in unità formative, svolgono le attività previste nel piano formativo individuale e procedono alle valutazioni intermedie e finali.

#### Art. 9

##### (Capacità formativa delle imprese)

1. La capacità formativa dell'impresa è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente o in collegamento con altre imprese, la formazione formale agli apprendisti.

2. Il datore di lavoro, in relazione all'assunzione di ciascun apprendista, dichiara con le modalità di cui all'articolo 12, se l'azienda possiede i requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale interna, in base a quanto previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, e se intende avvalersene.

3. In materia di capacità formativa delle imprese la Regione prende atto di quanto previsto da CCNL e dalle intese tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale riguardanti la definizione delle modalità di svolgimento della formazione formale in azienda.

Art. 10  
(Funzioni e ruolo del tutor aziendale)

1. Il ruolo di tutor aziendale è svolto da un lavoratore inquadrato contrattualmente ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che deve conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.
2. La formazione del tutor aziendale ha durata non inferiore a dodici ore ed è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, alla definizione e gestione del piano formativo individuale e al rafforzamento delle funzioni per l'esercizio al ruolo previste dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000.
3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
4. I progetti quadro di cui all'articolo 13, comma 4 devono prevedere percorsi formativi per tutor aziendali, come disciplinato dal presente articolo.
5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dallo stesso datore di lavoro o da un socio o da un familiare coadiuvante.
6. Il percorso formativo di cui al comma 2 deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in

aziende che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto dal comma 2 del presente articolo deve essere realizzato entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista.

#### Art. 11

(Documentazione, valutazione e certificazione della formazione formale)

1. Fino alla definizione del modello regionale di certificazione delle competenze e riconoscimento crediti, il percorso formativo svolto dall'apprendista è documentato secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

2. La dichiarazione di percorso formativo nell'apprendistato di cui alla delibera della Giunta regionale 14 marzo 2001, n. 242 (Allegato 2) attesta l'effettiva frequenza dell'apprendista al percorso formativo strutturato in unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.

3. L'attestazione di cui al comma 2 riguarda il periodo complessivo considerato dal piano formativo individuale esclusivamente nel caso in cui l'apprendista ha frequentato almeno l'ottanta per cento del monte ore previsto dallo stesso.

4. Nel caso di frequenza inferiore all'ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale, la dichiarazione di percorso formativo attesta l'effettiva frequenza

dell'apprendista alle unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.

5. La compilazione della dichiarazione di percorso nei casi previsti ai commi 3 e 4 è affidata congiuntamente al tutor aziendale ed ai tutor degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

6. Nel caso in cui la formazione formale sia realizzata dall'impresa con capacità formativa, la dichiarazione di percorso formativo è compilata dal tutor aziendale.

7. La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in coerenza con quanto stabilito a livello nazionale a seguito della sperimentazione del libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 276/2003.

## Art. 12 (Comunicazioni tra imprese e Servizi per l'impiego)

1. Il datore di lavoro, entro i termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007, trasmette al Centro per l'impiego competente per territorio:

a) la comunicazione di assunzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1184 della l. 296/2006, integrata dai dati relativi al tutor aziendale previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 1999;

b) il piano formativo individuale, secondo il modello previsto dalla contrattazione collettiva o,

in assenza, secondo il modello Allegato 1 del presente regolamento;

c) la richiesta di parere di conformità relativa al profilo formativo di riferimento all'ente bilaterale, qualora previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;

d) la richiesta di parere di conformità relativa alla capacità formativa dell'impresa all'ente bilaterale, qualora previsto dalla contrattazione collettiva o ad accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;

e) l'eventuale dichiarazione relativa alla capacità formativa dell'impresa, di cui all'articolo 9.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) sono trasmessi con l'indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui al comma 1, lettera a) e vengono inviati dal datore di lavoro alla piattaforma informatica [www.supportoco.it/apprendistato](http://www.supportoco.it/apprendistato) messa a disposizione dalla Regione.

3. Resta in capo alle aziende interessate e agli enti bilaterali l'iter conclusivo legato agli esiti della richiesta di parere.

4. Attraverso la piattaforma informatica il Centro per l'impiego territorialmente competente verifica l'effettivo invio del piano formativo individuale. Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione del piano formativo individuale al

Centro per l'impiego competente per territorio, lo stesso Centro ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

5. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non prevede l'emanazione del parere di conformità da parte degli enti bilaterali, il Centro per l'impiego competente per territorio, entro quindici giorni dalla ricezione del piano formativo individuale, comunica all'azienda il parere di coerenza con i profili formativi regionali. Decorso inutilmente tale termine il piano formativo individuale si considera coerente.

6. Nel caso in cui il Centro per l'impiego competente per territorio rileva la non coerenza del piano formativo individuale con i profili formativi regionali, entro quindici giorni dalla sua ricezione, comunica all'azienda le motivazioni ed invita la stessa ad adeguare il piano formativo individuale entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

### Art. 13

#### (Modalità di finanziamento)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della l.r. 18/2007, interviene nel finanziamento della formazione formale dell'apprendistato nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il finanziamento della formazione formale avviene secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta

regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 18/2007, entro il 30 ottobre di ogni anno, approva il piano annuale di finanziamento della formazione formale per l'apprendistato relativo all'anno successivo. Nel piano annuale sono indicate le risorse disponibili, sulla cui base vengono specificate:

- a) le modalità di ripartizione tra le Province;
- b) le priorità di intervento;
- c) le modalità di compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato, secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le Province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, sulla base delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sulla base dei seguenti parametri:

- a) euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti;
- b) euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali.

5. I gruppi di allievi per unità formative possono essere costituiti da un numero di apprendisti compreso, di norma, tra tre e venticinque.

6. Viene riconosciuto al cento per cento, ai fini del finanziamento, il costo delle attività formative

per gli apprendisti che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale.

7. Nel caso in cui la percentuale di ore frequentate sia inferiore all'ottanta per cento, vengono comunque riconosciute le spese correnti dirette effettivamente sostenute e rendicontate dagli organismi formativi e le spese sostenute e rendicontate per le ore di formazione erogate.

8. L'erogazione del finanziamento avviene secondo le procedure previste dalle note di indirizzo di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

9. La formazione formale finanziata è oggetto dell'ordinaria attività di vigilanza posta in essere dalle Province.

#### Art. 14 (Norme transitorie)

1. I percorsi formativi rivolti al tutor aziendale di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, conclusi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.

2. La formazione del tutor aziendale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento deve avvenire entro la prima annualità di formazione dell'apprendista.

3. Per le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno in corso contratti di apprendistato, il percorso formativo dei tutor aziendali, previsto all'articolo 10, comma 2, deve



essere realizzato entro ventiquattro mesi  
dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15  
(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento  
si applicano a partire dal 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel  
Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  
di farlo osservare come regolamento della  
Regione Umbria.

Dato a Perugia, 18 settembre 2008

LORENZETTI



## **Allegato 1**

### **PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)**

Regione Umbria – “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)”

## PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Nominativo apprendista

Denominazione azienda e Nominativo tutor aziendale (riportare il codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione ai sensi dell'articolo 12 del “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)”

Profilo formativo di riferimento	<i>Indicare il profilo formativo regolamentato dalla Regione Umbria. In assenza va indicato il profilo formativo regolamentato dal CCNL o elaborato dall'ISFOL ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179</i>
<b>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro</b>	
- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi <hr/>	
- Esperienze lavorative <hr/>	
- Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____ 	
- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a) _____ b) _____ c) _____	
- Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) _____ <hr/>	

## Contenuti Formativi

### 1. Competenze trasversali

a) igiene e sicurezza sul lavoro \_\_\_\_\_

b) rapporto di lavoro \_\_\_\_\_

c) organizzazione aziendale \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

### 2. Competenze tecnico-professionali

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_

### 3. Modalità di erogazione e di articolazione della formazione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 49, c. 5, lett. b)

<b>Durata della formazione formale</b>	<p>Durata formazione di base e trasversale _____</p> <p>Durata formazione tecnico-professionale _____</p>
--	---

Data di compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Azienda


Apprendista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Allegato 2**

### **DICHIARAZIONE DI PERCORSO FORMATIVO NELL'APPRENDISTATO**



Regione Umbria

ALLEGATO 2

Logo  
Soggetto

**SOGGETTO ATTUATORE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

## **DICHIARAZIONE DI PERCORSO FORMATIVO NELL'APPRENDISTATO**

(DGR dell'Umbria n. 242 del 14/03/2001)

**Rilasciata all'apprendista:**

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale dell'apprendista:	
Azienda di appartenenza dell'apprendista:	
Annualità formativa di riferimento:	
Durata del percorso formativo ( <i>ore</i> ):	
Ore frequentate dall'apprendista:	
Tipo di attestazione:	
Strutture formative dove si è svolto il percorso:	

Luogo e data del rilascio

Il legale rappresentante del soggetto attuatore/dell'impresa

**1) Figura professionale/qualifica di riferimento per il contratto di apprendistato**

**2) Indice sintetico delle Unità formative<sup>1</sup> previste dal percorso per l'annualità di riferimento**

<b>Titolo delle Unità formative</b>	<b>Durata in ore</b>	<b>Periodo di svolgimento (<i>data inizio e fine UF</i>)</b>

---

<sup>1</sup> Nella dichiarazione si assume l'unità formativa come elemento di scansione del percorso. Pertanto ne va indicata la denominazione e la durata in ore. E' necessario inoltre indicare per ogni unità formativa i contenuti, le metodologie formative (project work, lavoro di gruppo, lavoro individuale, lezioni frontali, ecc.) e le modalità di valutazione (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.) anche al fine di agevolare il riconoscimento di crediti formativi verso altri sistemi.



### 3) Indice analitico delle Unità formative di base e trasversali

Unità formative	Durata in ore	Contenuti	Modalità formative	Modalità di valutazione
UF 1 _____				
UF 2 _____				
UF 3 _____				
UF 4 _____				
UF 5 _____				
UF ... _____				

4) Indice analitico delle Unità formative professionalizzanti

Unità formative	Durata in ore	Contenuti	Modalità formative	Modalità di valutazione
UF ... _____				
UF ... _____				
UF ... _____				
UF ... _____				

**5) Competenze acquisite <sup>2</sup>**(*indicare le competenze relative alle UF frequentate dall'apprendista e accreditate*)

<b>Competenze di base e trasversali</b>	<b>Unità formative di Riferimento</b>	<b>Attività significative dell'apprendista<sup>3</sup></b>

---


<sup>2</sup> Ai fini dell'attestazione con questo termine si intende identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilità, ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente il suo sviluppo personale, professionale. L'insieme delle competenze è stato classificato all'interno di due tipologie generali di riferimento: competenze di base e trasversali e competenze tecnico professionali. Le competenze così distinte devono essere descritte in modo sintetico e riconoscibile dal mondo del lavoro *quale risultato atteso di un processo di apprendimento* (es.: "rilevare i dati di produzione, impostare e gestire l'anagrafica clienti, organizzare e gestire eventi - convegni, meeting, etc.). Ai fini della certificazione è necessario precisare inoltre quale unità formativa (o eventuale attività significativa dell'apprendista) concorre all'acquisizione delle competenze stesse.

<sup>3</sup> Questo indicatore consente di indicare le attività significative svolte dall'apprendista che hanno attinenza con i contenuti dei moduli/unità formative e che quindi ne rafforzano l'apprendimento mettendo così in evidenza il valore dell'alternanza. Tali attività andranno descritte in modo sintetico specificando inoltre l'area di attività e gli strumenti operativi, anche su segnalazione del tutor aziendale.

<b>Competenze tecnico professionali</b>	<b>Unità formative di Riferimento</b>	<b>Attività significative dell'apprendista</b>

***Regolamento regionale:***

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Prodi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 28 luglio 2008, deliberazione n. 1003;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 luglio 2008, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 30 luglio 2008;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 4 settembre 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale

Servizio Segreteria della Giunta  
e attività giuridico-legislative

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari  
e rapporti con il Consiglio regionale

**R.R. 18 settembre 2008, n. 5**

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), in collaborazione con la Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro (Servizio Politiche attive del lavoro), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

### NOTE

#### Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 30 maggio 2007, n. 18, recante “Disciplina dell’apprendistato”, è pubblicata nel B.U.R. 6 giugno 2007, n. 25.

#### Note all’art. 1, comma 1:

- Il testo dell’art. 16 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 16  
Norme regolamentari.

1. La Regione, con norme regolamentari, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge.».

- Si riporta il testo dell’art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del

lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235):

«49.

Apprendistato professionalizzante.

*Omissis.*

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

*Omissis.».*

#### Nota all'art. 3, commi 1 e 3, lett. a):

- Il testo degli artt. 3 e 11, comma 3, della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

#### «Art. 3

#### Profilo formativo.

1. Il profilo formativo è l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che individua gli standard minimi nazionali.

3. La Giunta regionale, nell'attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.

Art. 11  
Apprendistato professionalizzante.

*Omissis.*

3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16.

*Omissis.».*

Note all'art. 5, commi 1, 3 e 5:

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18, si veda la nota all'art. 3, commi 1 e 3, lett. a).
- La deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 790, recante “Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 22 D.Lgs. 626/94”, è pubblicata nel B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 novembre 1994, n. 265):

«22.

Formazione dei lavoratori.

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei



rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.».

*Il decreto legislativo 626/1994 è stato abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i limiti e la decorrenza ivi previsti.*

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 6

Piano formativo individuale.

1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di lavoro che descrive il percorso formativo dell'apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato.
2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi disciplinati dalla Regione ed è redatto secondo un modello standard predisposto dalla Regione che tiene conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.
3. Il piano formativo individuale costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato. La mancanza dello stesso ne determina la nullità.».

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a):

- Il testo degli art. 4, comma 1, e 10 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 4

Formazione formale e capacità formativa dell'impresa.

1. Per formazione formale, esterna o interna all'impresa, si intende la formazione:
    - a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;
    - b) attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
    - c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
    - d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
    - e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con provvedimento dalla Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- Omissis.*

Art. 10

Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato.

1. La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.

2. Con le norme regolamentari di cui all'articolo 16 la Regione stabilisce i requisiti necessari all'iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.».

Nota all'art. 8, comma 1:

- Per il testo dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18, si veda la nota all'art. 7, comma 1, lett. a).

Nota all'art. 10, commi 2 e 5:

- Il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, recante “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 24 giugno 1997, n. 196 recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione»”, è pubblicato nella G.U. 11 marzo 2000, n. 59.

Note all'art. 11, commi 1, 2 e 7:

- La deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285, recante “POR Ob. 3 (2000-2006) modifiche ed integrazioni alle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione d'interventi di Formazione e Politiche Attive del Lavoro e alla relativa modulistica”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 luglio 2005, n. 31.
- La deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2001, n. 242, recante “Dichiarazione di percorso formativo nell'apprendistato”, è pubblicata nel B.U.R. 4 aprile 2001, n. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (si vedano le note all'art. 1, comma 1):

«52.

Repertorio delle professioni.

1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.».

Note all'art. 12, comma 1, lett. a):

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):

«Art. 1

*Omissis.*

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse».

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma».

*Omissis.».*

- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 30 ottobre 2007, recante “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”, è pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2007, n. 299.
- Il decreto ministeriale 7 ottobre 1999, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 16, comma 2, della L. 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia di promozione dell’occupazione»”, è pubblicato nella G.U. 15 ottobre 1999, n. 243.

Note all’art. 13, commi 1, 2, 3, lett. c), e 8:

- Il testo dell’art. 12 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 12

Finanziamento della formazione nell'apprendistato professionalizzante.

1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla Giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.».

- Per la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285, si vedano le note all'art. 11, commi 1, 2 e 7.

Nota all'art. 14, comma 1:

- Per il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 si veda la nota all'art. 10, commi 2 e 5.